



Consiglio di Bacino Sinistra Piave

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 6 DEL 2 LUGLIO 2015

Oggetto: "Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)": approvazione.

L'anno 2015 (duemilaquindici) addì 02 (due) del mese di luglio alle ore 18.00, in Comune di Codognè, nella sala "Mario Gardenal" della Società Servizi Idrici Sinistra Piave s.r.l., Via Petrarca 1/A, si è riunita l'Assemblea del Consiglio di Bacino "Sinistra Piave" su invito del Presidente diramato in data 26.06.2015 con prot. n.74 a mezzo pec.

Eseguito l'appello risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

Comuni	Rappresentante Cognome Nome	Sindaco o delegato	Presente	Assente	Quota di partecipazione
1.Cappella Maggiore	BARAZZA Maria Rosa	SIN.	[X]	[]	15
2.Cessalto	GOTTARDI Franca	SIN.	[]	[X]	13
3.Chiarano	VALLARDI Gianpaolo	DEL.	[X]	[]	12
4.Cimadolmo	MINISTERI Giovanni	SIN.	[]	[X]	11
5.Cison di Valmarino	BRUN Lino	DEL.	[X]	[]	9
6.Codogne'	BET Roberto	SIN.	[X]	[]	17
7.Colle Umberto	SCARPIS Edoardo	SIN.	[X]	[]	17
8.Conegliano	TOPPAN Cludio	DEL.	[X]	[]	113
9.Cordignano	CAMPAGNA Roberto	SIN.	[X]	[]	23
10.Farra di Soligo	PERENCIN Mattia	DEL.	[X]	[]	29
11.Follina	DA BROI Adriano	DEL.	[X]	[]	13
12.Fontanelle	MANENTE Miriam	DEL.	[X]	[]	19
13.Fregona	DE LUCA Giacomo	DEL.	[X]	[]	10
14.Gaiarine	FELLET Ermanno	DEL.	[]	[X]	20
15 Godega Sant'Urbano	MARCHESIN Giuliano	DEL.	[X]	[]	20
16.Gorgo al Monticano	NESPOLO Marco	DEL.	[]	[X]	14
17.Mansuè	NESPOLO Angelo	DEL.	[X]	[]	16
18.Mareno di Piave	MARCON Lisa	DEL.	[X]	[]	32



Consiglio di Bacino Sinistra Piave

19. Meduna di Livenza	FANTUZ Marika	SIN.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
20. Miane	COLMELLERE Angela	SIN.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	11
21. Moriago della B.	TONELLO Giuseppe	SIN.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9
22. Motta di Livenza	GIROTTO Ercole	DEL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35
23. Oderzo	MONTAGNER Francesco	DEL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	66
24. Ormelle	GIANGRAVE' Sebastiano	SIN.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15
25. Orsago	COLLOT Fabio	SIN.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13
26. Pieve di Soligo	FORNASIER Barbara	DEL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39
27. Ponte di Piave	ROMA Paola	SIN.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27
28. Portobuffolè	BENEDET Lorena	DEL.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3
29. Refrontolo	COLLEDEL Loredana	SIN.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6
30. Revine Lago	BOTTEGA Boris	DEL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
31. Salgareda	FAVARETTO Andrea	DEL.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21
32. San Fior	MARTOREL Gastone	SIN.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22
33. San Pietro di F.	RIZZO Maria Assunta	DEL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18
34. San Polo di P.	CENEDESE Diego	SIN.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16
35. Santa Lucia di P.	SZUMSKY Riccardo	SIN.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30
36. San Vendemiano	CAIS Davide	DEL.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	33
37. Sarmede	PIZZOL Larry	SIN.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
38. Segusino	LIO Guido	SIN.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6
39. Sernaglia della B.	MARSURA Angela	DEL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21
40. Tarzo	BOF Angelo	SIN.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15
41. Valdobbiadene	FREGONESE Luciano	SIN.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35
42. Vazzola	CESCON Pierina	SIN.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	23
43. Vidor	SPADA Valentina	DEL.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12
44. Vittorio Veneto	TONON Roberto	SIN.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	94
TOTALE					1.000

Totale presenti n. 30 - Assenti n. 14 - Quote di partecipazione n. 778/1000-.

PARTECIPA l'ing. Piergiorgio Tonon in qualità di Direttore del Consiglio di Bacino.

PRESIEDE il sig Gianpaolo Vallardi Presidente.



Consiglio di Bacino Sinistra Piave

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE

del punto n.4 all'ordine del giorno di cui alla pec prot. n. 74 del 26.06.2015 avente oggetto: "Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti (ai sensi dell'art. 1 comma 668 della l. 27 dicembre 2013, n. 147): approvazione."

PRESIDENTE: Chiedo sempre al direttore di illustrare l'argomento.

Velocemente possibilmente.

DIRETTORE TONON: La legge 14/2011 dice che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali tra cui anche quello del settore dei rifiuti urbani viene esercitato unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali. La legge regionale che ha individuato questi Enti di Bacino nel Veneto denominandoli Consiglio di Bacino tra i compiti assegnati dice "la determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti". In forza di questo noi ai sensi del comma 668 della legge 147, la legge di stabilità del 2014, avendo un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti possiamo parlare di un regolamento di tariffa corrispettiva. Noi abbiamo un sistema puntuale basato sulla quantità dei rifiuti, numero di svuotamenti del contenitore del secco non riciclabile. – Viene proiettata la presentazione in allegato (n.d.r.) -Questo è il regolamento, andiamo pure avanti. Questo qui è il sommario. Prego velocemente la..

D.SSA ROBERTA NARDI: Molto velocemente, il regolamento, che ricalca il regolamento del Consorzio CIT, definisce l'ambito di applicazione, i soggetti passivi, quindi chi è soggetto alla tariffa, come si applica la tariffa per le utenze domestiche e non domestiche ed esclusioni, esenzioni, riduzioni ed agevolazioni. La struttura - visualizzando apposite diapositive (n.d.r.) -vedete - andiamo molto velocemente - è in continuità con il precedente regolamento del Consorzio, quindi oggetto definizioni, soggetti passivi, obbligazione tariffaria; ci sono delle modifiche, le modifiche sono l'art. 7. In pratica come si calcola la tariffa per le utenze domestiche e non domestiche? E' un argomento che abbiamo già presentato nella precedente Conferenza dei Sindaci del 18 giugno. Quindi, modalità del calcolo della parte fissa della tariffa il 50% dei costi fissi è in funzione dell'utenza attivata, il 50% è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare. Per la parte variabile continua ad essere applicata la commisurazione in base al numero degli svuotamenti ovviamente con l'applicazione di un numero di svuotamenti minimi in funzione dei componenti del nucleo



Consiglio di Bacino Sinistra Piave

familiare. L'altra modifica, come vi dicevo, è la determinazione della tariffa per le utenze non domestiche; quindi viene superata la classificazione delle utenze non domestiche in base alla classificazione merceologica ed alla superficie. La tariffa non è più strettamente correlata alla superficie, bensì alla componente dimensionale di servizio, in base ai contenitori consegnati.


Cosa significa? Significa che, nella parte fissa, ci sarà una prima componente che verrà applicata alle varie utenze non domestiche, alle aziende o alle attività commerciali in base alla classe di superficie, quindi è da 1 a 100 metri quadrati, da 101 a 250 fino all'ultima classe, sono 5 classi maggiori di 2000 metri quadrati.

L'altra parte è in funzione dei contenitori, del volume dei contenitori consegnati, quindi più contenitori sono consegnati - ovviamente con un peso diverso in funzione della tipologia di materiale che viene raccolto - ci sarà una componente di servizio diversa, che sarà proprio definita poi in tariffa.

La parte variabile viene determinata sia in base al numero degli svuotamenti del contenitore del secco, ma anche in base al numero e al volume dei contenitori della raccolta differenziata assegnati all'utenza non domestica in base alla frequenza standard di raccolta. Quindi, se io ho un contenitore da 120 litri ed è per il rifiuto umido avrò una parte di tariffa parte variabile di tariffa inferiore, ad esempio, ad un'attività che utilizza due contenitori per il rifiuto umido, perché ovviamente mi conferisce maggior quantità di rifiuto, rifiuto che comunque va ad un impianto per il quale poi bisogna pagare il costo del trattamento.

Come vi dicevo c'è anche la modifica relativa alla classificazione delle utenze non domestiche in funzione della superficie. Cosa significa? Significa che la superficie di riferimento non è più com'era nel regolamento precedente la superficie cosiddetta produttiva o la superficie presso la quale si producono rifiuti urbani o assimilati, in questo caso agli urbani, perché cerchiamo di esulare da questo e quindi si farà la rilevazione dalla planimetria catastale aggiornata e completa dell'utenza occupata. Questa è un'altra variazione, diciamo, "residuale", se non c'è la possibilità di determinare la superficie l'utenza paga un minimo pari alla classe 1 di superficie.

Rimangono ovviamente le riduzioni ed agevolazioni relative al compostaggio domestico e viene definita una riduzione per tutte le utenze del bacino utenze domestiche pari al 30%, ovviamente su esplicita comunicazione dell'utente e sulla parte variabile della tariffa.



Consiglio di Bacino Sinistra Piave

Rimangono inalterate le riduzioni per le abitazioni a disposizione, quindi a tutti gli utenti che non occupano stabilmente l'abitazione, riduzione sulla quota fissa del 30%, lo stesso sulle abitazioni seconde case di residenti nel Comune che quindi utilizzano già il servizio di raccolta presso la loro residenza, anche in questo caso riduzione al 30% sulla quota fissa; abitazioni a disposizione, le abitazioni delle persone ricoverate in strutture sanitarie che quindi non risiedono più in casa riduzione al 30% sulla quota fissa. Attività stagionali quindi utenze non domestiche: riduzione del 30% sulla quota fissa, riduzioni per quanto riguarda tutte le scuole paritarie e scuole non paritarie, riduzione sulla parte variabile della tariffa del 50%. Una modifica è l'esenzione dalla tariffa di tutti gli immobili di proprietà o in uso al Comune per attività istituzionali. In precedenza diciamo che circa il 90% dei Comuni già ci chiedeva di esonerare queste superfici; in virtù di questo nel nuovo regolamento è stata introdotta, diciamo, questa esenzione per tutti gli immobili.

Le Associazioni non aventi scopo di lucro sono esenti dalla tariffa per la parte fissa e le attività di agriturismo hanno la riduzione della tariffa la quota fissa sempre in percentuale ovviamente dei giorni di apertura, in base al piano agrituristico, se un'attività può aprire solo due giorni alla settimana avrà una riduzione della parte fissa commisurata a questo.

PRESIDENTE: Allora io ringrazio Roberta per la spiegazione, quello che.. ma credo che sia sotto gli occhi di tutti: oggi non approviamo la tariffa, approviamo i principi che poi andranno a determinare la tariffa stessa. L'invito che voglio fare ma che in parte, per chi era presente la volta precedente era già stato ripetuto diverse volte: in questa prima fase per noi è una specie di scommessa, sicuramente è una rivoluzione epocale perché andiamo a modificare un qualcosa di veramente importante. Passiamo da 44 piani finanziari diversi, ma non voglio essere pesante sull'argomento perché già questa storia la conosciamo tutti quanti, andiamo verso la tariffa unica, quindi questo.. con tutti i benefici che chiaramente ne derivano da questa rivoluzione, concedetemi questo termine, che non vuole assolutamente essere di enfasi ma che, secondo me, è veritiero al 100%.

Dicevo, non chiedo a nessuno un atto di fede perché non è questa la sede idonea però abbiamo bisogno anche noi di capire se effettivamente questo funziona, è stato fatto un ottimo lavoro per quanto mi riguarda, ma anche per quanto riguarda il Consiglio di Bacino, il Comitato e bisogna provare. Bisogna provare, abbiamo mutuato le esperienze anche da altre società operative di territori contermini. Crediamo che in prima battuta possa funzionare. Chiaro che in questo primo anno se andremo ad applicarlo, la prossima volta, il 15 – luglio (n.d.r.) - andremo ad approvare la



Consiglio di Bacino Sinistra Piave

tariffa, avremo un anno di tempo per vedere se effettivamente funziona, sicuramente poi ci sarà.. Nulla è perfetto, ma tutto è perfezionabile. Quindi siamo disposti a qualsiasi suggerimento, anche in questa sede, a qualsiasi consiglio. Credo che in questa prima parte sia stato fatto un lavoro discreto, non voglio dire ottimo ma sia stato fatto un lavoro discreto, anche proprio perché.. è un gioco di parole questo ma racchiude sicuramente .. il significato è anche proprio perché è stato fatto sull'esperienza anche di altre realtà a noi contermini.

Quindi, dopo questo invito lascio spazio chiaramente agli interventi, che tra l'altro mi erano anche già stati preannunciati. Però spero che comunque siano ispirati al fatto che siamo qua anche noi per verificare che poi ci sarà un anno di prova.

Sindaco di Ponte di Piave, Paola Roma.

COMUNE DI PONTE DI PIAVE - SINDACO: Allora, volevo un chiarimento sull'art. 6 dove si parla "nel caso di perdita o danno completo e irreparabile del dato", io credo che probabilmente oltre ad un server in un luogo ne abbiate un altro con tutta.. volevo capire insomma come eventualmente si era..

PRESIDENTE: Sì, in caso di perdita di dati al di là del server dipende più che altro dai palmari che spesso vengono.. quelli che hanno gli operatori, e proprio non è..

COMUNE DI PONTE DI PIAVE – SINDACO: Non il dato..

PRESIDENTE: ... di server ed i backup sì sono dotati anche in maniera diciamo così considerevole, il problema è quelli dei palmari che seguono gli operatori che magari a seguito di urti o incidenti lievi si rompono, perdono i dati. C'è tutta quanta una serie di possibilità di ricostruire in base ai dati storici precedenti, o eventualmente mi sembra anche a quelli successivi in maniera tale da coprire questa mancanza temporanea dei dati. Ma è riferito proprio ai dati dei palmari che si possono rompere. E succede anche spesso perché magari l'operatore ha le mani bagnate e cade per terra. Ogni tanto succede.

COMUNE DI PONTE DI PIAVE – SINDACO: Sì, sugli operatori okay è riferito a questo. Art. 8, volevo capire al comma 5 quando si parla della certificazione della permanenza in via continuativa, insomma il cittadino fa un'autocertificazione, immagino che sia questo il contenuto di questo comma per certificarlo. Okay. Poi una cosa la volevo chiedere per quanto riguarda la parte relativa ai



Consiglio di Bacino Sinistra Piave

Comuni dove dice che quando le Pubbliche Amministrazioni, i Comuni danno degli assenti a delle manifestazioni devono controllare che le manifestazioni poi prendano le dovute modalità di controllo, che ci siano i rifiuti.. Allora informativo io dico sì, poi che il dipendente sia lì a verificare che effettivamente.. cioè io ecco non mi accolgo.. voglio dire perché messa così è quasi un obbligo da parte del Comune.

Una cosa, per quanto riguarda la gestione della tariffa, al comma 3 delle “Comunicazioni” immagino che sia stato messo il fax ma comunque che ci sia di più la posta certificata come comunicazione che viene data. E un'altra cosa che volevo chiedere nello specifico è: nel caso in cui un'utente anziano venga ricoverato poniamo caso per un ictus nella casa di riposo e non sposta la residenza, non ha figli, viene ricoverato in casa di riposo, paga quindi la casa di riposo dove c'è anche la tariffa per lo smaltimento dei propri rifiuti, continua a pagare senza riduzione quello di casa. E' giusto, se non fa.. se qualcuno per lui non fa..

D.SSA ROBERTA NARDI: Sì, di norma ci sono i servizi sociali. Per esempio, io sono stata contattata diverse volte da alcuni servizi sociali che mi facevano presente questa cosa. Quindi, la cosa migliore, anche di questo facciamo scorta, è probabilmente fare anche un'informativa, come proprio consiglio proprio all'Ufficio dei Servizi Sociali per dire “guardate che c'è questa possibilità” perché ovviamente noi non possiamo conoscere tutte le casistiche. Comunque i Servizi Sociali di solito fanno la comunicazione e automaticamente la cosa viene risolta.

COMUNE DI PONTE DI PIAVE - SINDACO: Okay. Un'ultima cosa, quando l'art. 17 al comma 7 dice “l'Ufficio anagrafe del Comune deve informare i cittadini nella necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione” chiaramente non è che venga data una cosa descritta, viene comunicata verbalmente, penso che sia considerata questa...

DIRETTORE TONON: E' un uso ormai normale. Vediamo che funziona benissimo questo servizio. D'altra parte, quando uno cambia la residenza, in quel momento per le utenze di solito gli si dice “attenzione disdetta l'utenza; attiva l'utenza ecc.”, e quindi va bene.

COMUNE DI PONTE DI PIAVE - SINDACO: No, perché nel nostro caso il discorso di ridurre le tariffe, quello che viene dato come.. l'assistente sociale lo utilizza per questi casi, quindi volevo capire se la modalità che attualmente utilizziamo era coerente con quello che..



Consiglio di Bacino Sinistra Piave


DIRETTORE TONON: Sì, è coerente. Nel senso che io vedo che correttamente già gli operatori dell'Anagrafe quando ci sono delle variazioni di domicilio, di trasferimento ecc., avvisano "attenzione che avete anche la tariffa rifiuti". E' più che sufficiente questo. Non è un obbligo; è una buona consuetudine che dà buoni risultati.

PRESIDENTE: Bene, un'altra cosa che mi ero dimenticato ma il dottor De Luca me l'ha ricordata, quindi onore al merito, effettivamente per quanto riguarda le spese di gestione del Consiglio di Bacino ma poi vedremo magari anche in altra sede, in altra modalità anche quelle del Consorzio, non sono più in carico direttamente ai bilanci delle singole Amministrazioni Comunali ma vengono messe in tariffa. E quindi questo credo per un valore per tutto quanto, i 44 Comuni, pari a 415.000 euro. Questo penso possa essere sicuramente motivo di sollievo per tutte le Amministrazioni perché praticamente poi diventava anche pesante, con i tempi che corrono, trovare la copertura per questo. Quello che era, fino a due anni fa, 1 euro e mezzo per cittadino. Quindi anche semplice poi per ogni singola Amministrazione Comunale fare i conti. Ecco, queste risorse oggi vengono trovate all'interno della tariffa ma poi il 15 – luglio (n.d.r.) - quando andremo a portare i bilanci del Consiglio di Bacino vedrete che ci sono state anche parecchie cure dimagranti per quanto riguarda le spese di gestione. E, quindi, anche questo però sarà motivo di ragionamento in una fase successiva. Altri interventi avevo visto il Sindaco di Colle Umberto Scarpis.

COMUNE DI COLLE UMBERTO - SINDACO: Sì c'era una precisazione riguardo gli agriturismi, molte volte l'agriturismo non è quello che pensiamo ma è un semplice ristorante con tanto di camere, la riduzione o va gestita bene oppure magari ha una riduzione molto grande, perché? Perché come ristorante è aperto due giorni, ma con le camere lavora tutto l'anno, insomma.

PRESIDENTE: La ringrazio anche per questo intervento.

DIRETTORE TONON: Ultimo intervento: dato che era arrivata una email da parte del Comune di Oderzo. All'art. 28 c'è un regime transitorio, vale a dire avete visto che nel regolamento di gestione abbiamo il porta a porta spinto che è adottato praticamente da tutti i Comuni. Abbiamo il comune di Oderzo che ha ancora il porta a porta "soft", lo abbiamo previsto. Per quel che riguarda la tariffa c'è un regime transitorio, fino a quando il Comune di Oderzo non passerà al "sistema" di tutti gli altri 42 comuni, 43 Comuni "manterrà" un piano finanziario a se stante e avrà la tariffa quella, del 2014, lo vedremo meglio nell'assemblea del 15 di luglio.



Consiglio di Bacino Sinistra Piave

PRESIDENTE: L'Assessore Toppan vuole..

COMUNE DI CONEGLIANO – ASSESSORE: Una cosa velocissima. Volevo sapere per gli immobili sfitti sia a carattere residenziale ma soprattutto quelli non residenziali che purtroppo sono in incremento, sono mantenute le stesse tariffe precedenti oppure ci sono delle agevolazioni, perché a volte qualcuno viene a lamentarsi che trova sia un'ingiustizia dover pagare anche per immobili che non sono effettivamente abitati.

PRESIDENTE: La parte fissa sì.

D.SSA ROBERTA NARDI: Allora per questi immobili, come vedevate prima, c'è la riduzione sulla parte fissa e poi ovviamente se non ritirano i contenitori non pagano la parte variabile. Se vogliono l'esonero totale sapete che la previsione del regolamento dice che gli immobili non devono essere atti all'utilizzo, quindi privi di qualsiasi arredo, mobile, suppellettile, e non aver attivato nessuna utenza, quindi se non hanno attive le utenze di acqua, luce e gas e sono vuoti. L'immobile, se è sfitto e se non è utilizzato e quindi non è collegato a nessuna utenza, non è soggetto alla tariffa. Sennò paga la parte fissa con la riduzione.

COMUNE DI CONEGLIANO - ASSESSORE: Infatti il problema sta proprio qua perché dobbiamo non avere le utenze. Però, il più delle volte, ci troviamo in presenza di immobili che hanno bisogno di una visita quindi hanno bisogno dell'energia elettrica per aprire il cancello voglio dire, e quindi..

Io riferisco quello che mi dice il cittadino: quindi, purtroppo, dirgli "ma devi togliere gli allacciamenti.." A volte ti ridono un po'. Ecco, questa è un po' la difficoltà. Cioè, io dico o è abitato o non è abitato, cioè il principio dovrebbe essere questo perché purtroppo qua in Italia bisogna sempre trovare un escamotage per non farti fregare da quello che ti vorrebbe fregare. Ecco.

PRESIDENTE: L'argomento è condivisibile, la discussione è anche abbastanza argomentata nel senso che se effettivamente ribaltando non da parte del cittadino ma da parte del gestore e vedendo chiaramente da un altro cono ottico il gestore dice "ma chi mi garantisce che effettivamente tu non ci vai e non la utilizzi perché hai la possibilità di avere". E' un po' il cane che si morde la coda, scusami, ma rende l'idea.

Credo che le forme di detrazione sulla parte fissa, come sono state attivate, siano comunque un ottimo, un buon esempio di buona volontà da parte dell'applicazione della tariffa. Chiaro che trovare



Consiglio di Bacino Sinistra Piave

e andare incontro ai desideri di tutti non è semplice, alla fine il regolamento che cos'è? È un compromesso tra tante esigenze. Concedetemi questo termine, ma è così. Poi alla fine, dobbiamo trovare il punto baricentrico: si cerca di spostare la linea da una parte o dall'altra. Questa è politica ma alla fine una decisione la dobbiamo trovare. Io ho visto che anche qui con l'esperienza degli anni precedenti siamo arrivati a dei buoni risultati.

Vi chiedo un anno di delega per vedere se, effettivamente, le cose funzionano, poi ci ritroviamo, chi sarà ancora qua politicamente parlando, per vedere se le cose funzionano. Altri interventi? Valdobbiadene.

Esce Rappr. Comune di San Fior (pres. 29)

COMUNE DI VALDOBBIADENE - SINDACO: All'art. 13 su riduzioni e agevolazioni alla lettera B) quando vi riferite, cioè ci si riferisce ad utenti non residenti sembra scontato però dovrebbe essere specificato nel Comune di riferimento, cioè non residenti.. residente nel Comune, però sembra scontato però specificato.

Esce Rappr. Comune Farra di Soligo (pres. 28)

Intervento fuori microfono

COMUNE DI VALDOBBIADENE – SINDACO: Sì, lettera I) e doppia II). Poi una considerazione, sempre riferendomi, so che ha già avuto un confronto anche oggi l'ufficio, a quelle seconde case in località montana, la distinzione tra residenti nel Comune e residenti in altro Comune sembra.. secondo me non è corretto applicare questo criterio per le seconde case in montagna, cioè far distinzione fra chi ha la prima casa nel Comune di Valdobbiadene e chi ha un altro Comune. So che sono criteri applicazione però si fa una distinzione anche ...

PRESIDENTE: Teniamo presente... (Intervento fuori microfono)

COMUNE DI VALDOBBIADENE – SINDACO: Poi non c'entra completamente solo con il regolamento per la tariffa, ma anche in parte con il regolamento precedente. Volevo chiedere se era possibile incentivare in qualche modo l'uso dell'ecopiazzola per i cittadini perché, ritornando sempre all'abbandono dei rifiuti, se ci fosse la possibilità non dico in tariffa ma in altre forme di premiare chi



Consiglio di Bacino Sinistra Piave

utilizza l'ecopiazza nello smaltimento di alcuni rifiuti, forse aiuterebbe ad evitare l'abbandono nelle strade.

PRESIDENTE: Sì, questo è un ragionamento abbastanza diverso ma comunque ... Quindi la funzione dell'ecocentro di per se stessa è già ... Vogliamo mettere questa forma di collaborazione con le associazioni di volontariato... associazioni di volontario del territorio ... anche per fare in modo tale da diminuire poi la specie di traffico "illecito" spesso per mano di extracomunitari.. Quindi sugli ecocentri ci sono delle idee ... (Intervento fuori microfono)

COMUNE DI VALDOBBIADENE – SINDACO: Io credo che per questo sia anche necessario se non opportuno aumentare il numero dei possibili conferimenti, le tipologie di conferimento all'ecocentro, oggi sono limitate a poche tipologie di rifiuto, non è molto differenziato, quindi probabilmente non si conferiscono certi tipo di rifiuti perché vanno comunque all'interno del sistema poco differenziato, parlo soprattutto dei componenti elettronici, dei componenti comunque..

PRESIDENTE: ... (Intervento fuori microfono)

COMUNE DI VALDOBBIADENE - SINDACO: Non è molto.. è piccolo.

PRESIDENTE: ... Un'altra cosa, cercherò di essere veloce, ma mi sembra molto interessante ... gli investimenti in tutti gli ecocentri dei 44 Comuni, quelli ... Ci sarà una banca dati ... (Intervento fuori microfono)

COMUNE DI VALDOBBIADENE - SINDACO: Solo un'ultima cosa. Un invito. Mi collego anche ad un intervento fatto prima da Paola Roma, l'invito è quello di continuare a verificare l'allineamento tra le anagrafiche e le utenze perché ci sono delle discrepanze, ci sono.. ci sono grosse.. differenze.

PRESIDENTE: ... (intervento fuori microfono) ... chiaramente adesso non generalizzo, ma proprio nella trasmissione alle banche dati, a volte abbiamo avuto difficoltà ad avere le banche dati dalle singole Amministrazioni Comunali e questo per il momento ci ha messo in difficoltà. Questo non è un motivo di giustificazione da parte nostra: stiamo lavorando, stiamo lavorando proprio per mettere a regime in maniera tale che.. Credo sia nell'interesse di tutti, spesso e volentieri adducevano anche delle giustificazioni per quanto riguardava la privacy, qualche tecnico degli Uffici anagrafe ci ostacolava perché diceva che non poteva darceli per motivi di privacy. Devo dire che tutti quanti questi atteggiamenti restii da parte di alcune Amministrazioni Comunali li stiamo superando credo



Consiglio di Bacino Sinistra Piave

nell'interesse di tutti, perché se effettivamente abbiamo delle banche dati precise poi alla fine riusciamo ad avere anche una tassazione precisa. Chiaramente se tutti paghiamo il giusto credo che alla fine forse tutti paghiamo un po' meno.

Altri interventi? Se non ci sono vi ringrazio, se non ci sono altri interventi direi di passare alla votazione, favorevoli? Astenuti? Contrari?

VOTAZIONE

Esito della votazione

Presenti: n. 28

Votanti: n. 28

Voti favorevoli: n. 28

Voti contrari: --

Astenuti: --

VOTAZIONE IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Presenti: n. 28

Votanti: n. 28

Voti favorevoli: n. 28

Voti contrari: --

Astenuti: --

PRESIDENTE: Contrari nessuno. All'unanimità e vi ringrazio di questo.

Quinto punto all'ordine del giorno so che è anche abbastanza semplice, passo subito la parola al direttore per la spiegazione di questo regolamento per i casi di disagio.



Consiglio di Bacino Sinistra Piave

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 2 LUGLIO 2015

L'ASSEMBLEA DI BACINO "SINISTRA PIAVE"


Oggetto: "Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)": approvazione.

PREMESSO: *che con deliberazione della Conferenza dei Sindaci è stata adottata la convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale "Sinistra Piave", approvata poi dai Consigli Comunali dei 44 Comuni costituenti il bacino e quindi sottoscritta dai rappresentanti degli stessi con efficacia dal 4.12.2014, registrata a Conegliano il 04.12.2014 al n. 5828 serie 1^a T;*

- che con le deliberazioni Assembleari del Consorzio per i servizi d'Igiene del Territorio,

Autorità di Bacino Nord - Orientale (TV1) n. 3 del 29.05.2003 e n.7 del 17.07.2003 con al fine di evitare applicazioni di disposizioni statutarie in contrasto con la normativa, apparse necessario stabilire che il potere di approvazione in via definitiva dei regolamenti sulla gestione dei rifiuti e sulla tariffa spettasse all'Assemblea del Consorzio;

- che con deliberazione del CdA del Consorzio Igiene del Territorio n. 31 del 24.02.2014 è stata approvata la proposta di adozione del regolamento consortile per la disciplina della TARI, redatto ai sensi della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e con successiva deliberazione del CdA del Consorzio Igiene del Territorio n. 60 del 12.06.2014, considerato che il D.Lgs. n. 16 del 06.03.2014, convertito in Legge n. 68 del 06.05.2014, ha modificato l'applicazione della tariffa alle utenze non domestiche, ha adottato alcune modifiche al suddetto regolamento, sottoponendolo all'approvazione dei Consigli dei Comuni Consorziati;



Consiglio di Bacino Sinistra Piave

VISTO il comma 1 bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, che così recita:

“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”;

- che l'art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012 prevede tra i diversi compiti che *“I consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, ed, in particolare, esercitano le seguenti attività:*

a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;

b) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;

c) indicazione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero; su delega regionale i consigli di bacino possono procedere all'affidamento della gestione e realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previsti dalla programmazione regionale, da svolgersi secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni previste dalla convenzione stessa;

d) approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;



Consiglio di Bacino Sinistra Piave

e) *determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;*

f) *vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;*

g) *individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;*

h) *formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, già di competenza delle autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 199, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani”;*

VISTO il comma 668 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che così recita: *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;*

DATO ATTO CHE nei Comuni del bacino Sinistra Piave è attivo un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti basato sul numero di svuotamenti del secco non riciclabile;

VISTO l'allegato schema di “Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (ai sensi dell’art. 1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, adottato con deliberazione del Comitato del Consiglio di Bacino n. 8 del 25.05.2015;



Consiglio di Bacino Sinistra Piave

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTI gli allegati pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal Direttore del Consiglio di Bacino;

DATO ATTO che nel corso della discussione sono usciti i rappresentanti dei Comuni di Farra di Soligo e San Fior e che pertanto al momento della votazione sono presenti n. 28 rappresentanti pari a 727 quote di partecipazione, con votazione espressa nelle forme di legge e con il risultato che segue:

Presenti: n. 28

Votanti: n. 28

Voti favorevoli: n. 28

Voti contrari: --

Astenuti: --

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse alla presente delibera costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e si intendono integralmente riportate nel dispositivo della delibera;
2. di approvare l'allegato schema di "Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare validità ed efficacia al "Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)" a far data dal 1 gennaio 2015";



Consiglio di Bacino Sinistra Piave

4. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze dell'Assemblea di bacino ai sensi dell'art. 9, comma 2 lett. e), f), g), h) ed i) della convenzione;
5. di trasmettere copia del "Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)", unitamente alla presente deliberazione di approvazione, ai 44 Comuni del Bacino Sinistra Piave e a Savno s.r.l. (Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale s.r.l.), gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per l'applicazione dello stesso per quanto di competenza;

quindi, con votazione espressa nelle forme di legge e con il risultato che segue:

Presenti: n. 28

Votanti: n. 28

Voti favorevoli: n. 28

Voti contrari: --

Astenuti: --

DELIBERA

di dichiarare, stante l'urgenza di approvare il sopracitato regolamento, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ISCRITTA AL
N° 4 DELL'ORDINE DEL GIORNO 2 LUGLIO 2015

Oggetto: "Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)": approvazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:


Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U. Enti Locali)

Favorevole

Contrario

Data 26/06/2015




IL DIRETTORE
ing. Piergiorgio Tonon

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U. Enti Locali)


Favorevole

Contrario

Data 26/06/2015




IL DIRETTORE
ing. Piergiorgio Tonon



**CONSIGLIO DI BACINO
SINISTRA PIAVE**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TARIFFA CORRISPETTIVA DEL
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI URBANI**

(ai sensi dell'art. 1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Approvato con deliberazione
dell'Assemblea
del Consiglio di Bacino Sinistra Piave
n. 6 del 2 luglio 2015

SOMMARIO

SOMMARIO	1
CAPO I	2
PRESUPPOSTO, AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ED ELEMENTI DELLA TARIFFA	2
Art. 1: Oggetto del regolamento	2
Art. 2: Presupposto e ambito di applicazione della tariffa	2
Art. 3: Definizioni	3
Art. 4: Soggetti passivi	6
Art. 5: Obbligazione tariffaria	8
Art. 6: Articolazione e commisurazione della tariffa	9
Art. 7: Determinazione della tariffa per le utenze domestiche	10
Art. 8: Utenze domestiche: numero di persone occupanti i locali	10
Art. 9: Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche	11
Art. 10: Utenze non domestiche: locali ed aree tariffabili	12
Art. 11: Classificazione delle utenze non domestiche	13
Art. 12: Esclusioni ed esenzioni	13
Art. 13: Riduzioni ed agevolazioni	14
Art. 14: Tariffa per le attività di agriturismo	16
Art. 15: Manifestazioni ed eventi	17
Art. 16: Tariffa per attività mercatali	18
CAPO II	19
GESTIONE DELLA TARIFFA	19
Art. 17: Comunicazione	19
Art. 18: Banche dati	20
Art. 19: Riscossione	20
Art. 20: Riscossione coatta	22
Art. 21: Controllo	23
Art. 22: Abbuoni e rimborsi	24
Art. 23: Violazioni e penalità	24
Art. 24: Interessi moratori	25
Art. 25: Trattamento dati	25
Art. 26: Contenzioso	26
CAPO III	26
ENTRATA IN VIGORE, RINVIO ED ADEGUAMENTI LEGISLATIVI	26
Art. 27: Entrata in vigore, rinvio ed abrogazioni	26
Art. 28: Regime transitorio	26
Art. 29: Adeguamenti normativi	27
Allegato A	28
Allegato B	28
Allegato C	29

CAPO I

PRESUPPOSTO, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA

Art. 1: Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione della tariffa corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade private soggette ad uso pubblico in conformità alle disposizioni normative contenute nella Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 668.
2. La disciplina della tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
3. La tariffa corrispettiva è soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 2: Presupposto e ambito di applicazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti comprendente le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti è disciplinata dal regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento viene svolta in regime di privativa da parte del Gestore e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Esso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, previsto dall'art. 198, comma 2, del predetto Decreto Legislativo.
3. La tariffa, ai sensi dell'art. 1, c. 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è da considerarsi il corrispettivo dovuto dall'utenza per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.
4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della quota fissa della tariffa, che viene comunque applicata a copertura dei costi fissi ed indivisibili del servizio.

5. La tariffa è determinata dall'Assemblea del Consiglio di Bacino sulla base del Piano Finanziario redatto ai sensi del D.P.R. n. 158/99 e del regolamento di cui all'art. 1, commi 667 e 668 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 ed è applicata e riscossa, ai sensi del comma 668 del predetto art. 1 e dell'art. 117 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 3: Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
 - e) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - f) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle dopo la chiusura inteso quale ciclo unitario;
 - g) Consiglio di Bacino: l'ente intercomunale preposto al governo del servizio pubblico digestione dei rifiuti ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52;
 - h) gestore: il soggetto che effettua la raccolta, il trasporto, lo smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa e ne gestisce la relativa tariffazione ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147 nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e con riferimento alla L.R. Veneto n. 3/2000 e alla L.R. Veneto n. 52/2012;
 - i) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - j) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida e'

- raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- k) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio, plastica-lattine oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
 - l) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
 - m) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
 - n) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 152/2006;
 - p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 186 comma 1. lett. m) del D.Lgs. 152/2006;
 - q) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
 - r) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
 - s) spazzamento: l'operazione di pulizia manuale e/o meccanica delle strade e dei marciapiedi con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
 - t) combustibile da rifiuti: il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF (refuse derived fuel – combustibile derivato dai rifiuti) di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo;

- u) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- v) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- w) rifiuto vegetale: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- x) frazione secca recuperabile: i rifiuti per i quali sia possibile recuperare materia;
- y) frazione secca non recuperabile: i rifiuti a basso o nullo tasso di umidità, residuale dalla raccolta differenziata;
- z) utente: chiunque occupa, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- aa) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio dei Comuni del bacino; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- bb) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- cc) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- dd) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- ee) utenze condominiali: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- ff) ambito territoriale ottimale: ai sensi dell'art. della L.R. Veneto n. 52/2012 è il territorio regionale;
- gg) bacino: l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi come da individuazione con D.G.R.V. n. 13 del 21.01.2014;

- hh) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare i servizi di raccolta, trasporto, smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani e assimilati e la relativa tariffazione;
- ii) raccolta con rilevazione puntuale degli svuotamenti: sistema di acquisizione del numero dei conferimenti effettuati dall'utenza mediante rilevazione elettronica degli svuotamenti in tecnologia RFID (tecnologia per l'identificazione e/o memorizzazione automatica di informazioni basata sulla capacità di memorizzazione di dati da parte di particolari etichette elettroniche, quali, ad esempio, il transponder);
- jj) porta a porta "spinto": sistema di raccolta domiciliare delle seguenti frazioni di rifiuto: secco non riciclabile con rilevazione del numero degli svuotamenti per ogni utenza ai fini della quantificazione della parte variabile della tariffa, organico, carta/cartone, plastica/lattine/banda stagnata, vetro;
- kk) porta a porta "soft": sistema di raccolta domiciliare delle seguenti frazioni di rifiuto: secco non riciclabile con rilevazione del numero degli svuotamenti per ogni utenza ai fini della quantificazione della parte variabile della tariffa, organico; raccolta stradale di carta/cartone, plastica/lattine/banda stagnata, vetro;
- ll) sportello per utenti - ecosportello: ufficio predisposto ed attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- mm) parte fissa della tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- nn) parte variabile della tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- oo) Ecocentro - Centro di Raccolta – Card (Centro Attrezzato Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; è un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili.

Art. 4: Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta in via principale da chiunque a qualsiasi titolo occupi ovvero conduca locali od aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune. Il titolo del possesso o della

detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto, e, comunque, dall'occupazione o detenzione di fatto, nonché dalla residenza o dal domicilio.

2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
3. In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
4. La tariffa corrispettiva è dovuta anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali per i quali sia attivo anche uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica.
5. Qualora gli immobili non siano allacciati ai servizi pubblici e tuttavia godano di servizi autonomi (es. energia elettrica da fotovoltaico, approvvigionamento autonomo di acqua, ...) e siano agibili ed abitabili, sono assoggettati alla tariffa eventualmente con le riduzioni tariffarie previste dal presente regolamento.
6. Per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali, direzionali e artigianali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte, come definite all'art. 4, comma 1, in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori, con diritto di rivalsa sull'occupante o conduttore.
7. Per le locazioni o concessioni in uso di locali di durata inferiore all'anno, (abitazioni e relative pertinenze) compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato/dato in uso/comodato per un periodo stagionale, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali con diritto di rivalsa sul locatario o concessionario.
8. Per i locali e le aree destinate ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (ad esempio, residence, affittacamere, bed and breakfast, e simili) la tariffa è dovuta da colui che gestisce l'attività; tali utenze sono considerate utenze non domestiche.

9. In caso di occupazione abusiva è responsabile in solido con i titolari di diritti reali e/o obbligatori l'occupante i locali o le aree scoperte dell'obbligazione tariffaria sui medesimi locali ed aree scoperte.
10. Nel caso di sub-affitto il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
11. Sono irrilevanti e non opponibili patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli definiti dal presente regolamento.

Art. 5: Obbligazione tariffaria

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria da parte del soggetto passivo ed è determinata dai criteri e modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione e termina il giorno in cui viene presentata regolare comunicazione di cessazione, nei termini di cui all'art. 17, debitamente documentata.
3. In caso di ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria cessa dalla data di presentazione della comunicazione stessa, salvo il caso in cui l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali e delle aree oltre la data ivi indicata.
4. In caso di omessa comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria termina automaticamente dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato, ovvero nelle circostanze ove il gestore del servizio sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine dell'utilizzo del servizio stesso (ad esempio, cessazione dalla fornitura di servizi a rete, decessi e simili), o per azione di recupero d'ufficio.
5. Le modifiche concernenti caratteristiche dell'utenza tali da comportare variazioni in diminuzione della tariffa richiesta per l'anno di riferimento, vengono direttamente effettuate sulla fattura tariffaria relativa al medesimo periodo temporale – e su richiesta del soggetto interessato – ovvero, negli anni successivi e nel rispetto dei termini ordinari di prescrizione, mediante domanda dell'interessato diretta alla restituzione della somma indebitamente versata. In tale ipotesi, conformemente al disposto di cui all'art. 2033 c.c., gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda.
6. La tariffa è applicata per intero anche quando nella zona in cui è attivato il servizio è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'edificio.

Art. 6: Articolazione e commisurazione della tariffa

1. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile, avvengono sulla base della redazione di un apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi di gestione e del tasso di inflazione programmato, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio integrato dei rifiuti urbani.
2. La tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di gestione dei rifiuti urbani. Eventuali differenze saranno recuperate con imputazione nel piano finanziario dell'annualità successiva o successive.
3. Sulla base delle politiche e delle strategie individuate e attuate dal Consiglio di Bacino volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale, il gestore redige e trasmette ogni anno al Consiglio di Bacino la proposta relativa al piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'anno successivo, corredato da una proposta di articolazione tariffaria nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e dalla normativa vigente; unitamente al metodo di calcolo e di attribuzione della tariffa, nelle sue parti fissa e variabile, in relazione ad ogni tipologia di utenza, alla luce del presente regolamento e del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani.
4. L'Assemblea del Consiglio di Bacino approva annualmente, entro i termini previsti per l'approvazione del proprio bilancio di previsione, le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa che per la quota variabile. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
6. La tariffa dovuta annualmente dalle singole utenze si compone di due quote, una fissa ed una variabile. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi complessivi inerenti il servizio, così come risultanti dal piano finanziario di cui al precedente comma 1.
7. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale magnetica o elettronica dei dati si procederà alla commisurazione delle quantità dei rifiuti nei seguenti modi:
 - in caso di perdita o danno completo e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso si farà riferimento alle modalità di calcolo della quota variabile applicando il sistema presuntivo del D.P.R. 158/99;

- in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato.

Art. 7: Determinazione della tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche è calcolata come segue:

- la quota fissa è ripartita per la copertura del 50% sulla base del numero di utenze domestiche attivate e per il restante 50% sulla base del numero dei componenti delle utenze secondo la classificazione della tabella di cui all'allegato A del presente regolamento;
- la quota variabile è commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le modalità di misurazione adottate (numero di svuotamenti del contenitore del rifiuto secco non riciclabile), applicando un numero minimo annuo di svuotamenti (espresso in litri) secondo i valori della tabella di cui all'allegato B al presente regolamento, rapportato al numero dei componenti facenti parte dell'utenza domestica in proporzione al periodo di occupazione.

2. Nel caso di utenze facenti parte di un condominio che utilizzano un cassonetto multiutente la tariffa viene commisurata come di seguito indicato:

- la quota fissa viene calcolata come indicato al precedente comma;
- la quota variabile viene addebitata al condominio, utilizzando la tariffa unitaria prevista per le utenze domestiche. Il condominio potrà rivalersi sui singoli condomini sulla base delle singole quote millesimali corrispondenti ai locali ed alle aree in proprietà o in uso esclusivo.

3. Per le utenze domestiche site in zone non servite dal sistema di raccolta "porta a porta" del rifiuto secco, la parte variabile della tariffa viene determinata addebitando gli svuotamenti minimi, con possibilità di applicazione delle riduzioni previste dal presente regolamento.

Art. 8: Utenze domestiche: numero di persone occupanti i locali

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in domestiche residenti e in domestiche non residenti, a seconda che siano o meno occupate o condotte da nuclei familiari che hanno la residenza nel Comune, come risulta dal registro dell'anagrafe della popolazione tenuto dal Comune stesso. Il numero dei componenti del nucleo familiare viene determinato in base alle risultanze del registro anagrafe della popolazione.

2. Per la tariffazione si tiene conto della situazione al 1° gennaio dell'anno di competenza o, se posteriore, a quella di iscrizione anagrafica oppure di inizio dell'occupazione o

della conduzione; è comunque fatto salvo il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno, se comunicate nei termini di cui all'articolo 17.

3. Per i soggetti non residenti e i cittadini residenti all'estero, qualora non sia stata presentata la relativa comunicazione, e fatte salve le verifiche d'ufficio disposte dal gestore del servizio, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a 2 nella generalità dei casi, e un numero di occupanti pari a 1, nel caso in cui il nucleo familiare del proprietario sia composto solo dalla sua persona.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento dell'obbligazione con vincolo di solidarietà.
5. Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture sanitarie o comunitarie che possano attestare tramite certificazione la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa.

Art. 9: Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche è calcolata come segue:
 - la quota fissa è determinata da una componente dimensionale calcolata in relazione alla superficie dell'utenza, secondo le modalità di seguito riportate, e da una componente di servizio determinata sulla base della dotazione volumetrica dei contenitori di rifiuti richiesta dalla singola utenza;
 - la quota variabile è commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le modalità di misurazione adottate e specificate al successivo comma 4 del presente articolo.
2. La quota fissa è determinata per la componente dimensionale in base all'appartenenza dell'utenza alla classe di superficie definita come segue:

Classe di superficie	Superficie	
	da m ²	a m ²
1	1	100
2	101	250
3	251	750
4	751	2.000
5	maggiore di 2.000	

3. La quota variabile è commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le modalità di misurazione adottate, ossia tenendo conto del numero effettivo di svuotamenti del contenitore del rifiuto secco non riciclabile effettuati nel periodo di riferimento e sulla base della frequenza standard del servizio di raccolta per ciascuna tipologia dei rifiuti recuperabili per il numero e la volumetria dei contenitori in dotazione.
4. Per le utenze non domestiche site in zone servite da modalità di raccolta diverse dal “porta a porta” (esempio: raccolta presso “cassette”), la componente di servizio, sia per la parte fissa che per la parte variabile, viene calcolata in base ad una dotazione predefinita in n. 1 contenitore da 120 litri per ciascuna tipologia di rifiuto conferibile dall’utenza.
5. Qualora l’utenza non domestica non ritiri alcun contenitore per la raccolta dei rifiuti è in ogni caso tenuta al pagamento della tariffa per la parte fissa determinata con riferimento alla Classe 1 di superficie per la componente dimensionale e sulla base della dotazione minima prevista in n. 1 contenitore da 120 litri per il rifiuto secco non recuperabile.

Art. 10: Utenze non domestiche: locali ed aree tariffabili

1. Per le utenze non domestiche si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l’uso.
2. A tal fine sono da considerarsi tariffabili le superfici utili di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, comprese le aree scoperte operative delle utenze non domestiche.
3. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è rilevata dalla planimetria catastale aggiornata e completa dell’utenza occupata o, in mancanza di questa, dalla visura catastale che dovrà essere presentata dal soggetto passivo. In mancanza di presentazione della documentazione per la rilevazione del dato relativo alla superficie occupata il gestore procederà con modalità di presunzione semplice, di cui agli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.
4. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
5. Le utenze non domestiche per le quali il gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la componente dimensionale della parte fissa determinata ai sensi dell’art. 9 comma 3 con riferimento alla Classe 1 di superficie.

Art. 11: Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche vengono classificate in riferimento alla categoria merceologica secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato C del presente regolamento.
2. Ai fini della classificazione di cui al comma precedente, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.) relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.
3. Le utenze non domestiche non esattamente indicate nella tabella di cui all'allegato C al presente regolamento sono associate alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.
4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato sulla visura camerale.
5. La tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni (ad esempio area espositiva, commerciale, deposito, ecc.) con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima (es. albergo con ristorante); viceversa le tariffe saranno distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con destinazioni diverse.
6. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
7. Nel caso in cui un'attività economica o professionale è esercitata all'interno di unità immobiliari adibite a civile abitazione la stessa viene classificata in base alla categoria di cui alla tabella dell'allegato C secondo l'attività esercitata.

Art. 12: Esclusioni ed esenzioni

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate

in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Presentano tali caratteristiche:

- a) i locali delle abitazioni non utilizzati, in quanto privi di mobili e suppellettili, o con mobili collocati alla rinfusa, le soffitte e le cantine non abitabili e non agibili in base ai vigenti regolamenti edilizi, ecc.;
 - b) i locali destinati ad uso non abitativo e le aree, privi di arredi, impianti ed attrezzature, oppure in caso di mancato esercizio di attività commerciali, professionali, produttive, per sospensione o revoca della licenza, fallimento o altro motivo documentato;
 - c) stalle, fienili, serre a terra, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e dei materiali agricoli, granai, ove si producono rifiuti agricoli per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento;
 - d) le superfici di edifici o loro parti adibite in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, nonché gli oratori, con esclusione delle abitazioni dei ministri di culto;
 - e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio dell'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, e simili);
 - f) locali destinati esclusivamente a centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - g) terrazze scoperte e simili;
 - h) cavedi, locali e cortili interni non accessibili.
2. Non sono altresì soggetti alla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati al servizio per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 13: Riduzioni ed agevolazioni

1. Sono previste riduzioni ed agevolazioni sulla tariffa nei casi di seguito specificati.

A) Compostaggio domestico

- i. Per le utenze domestiche aventi area verde scoperta e per le utenze non domestiche aventi area verde scoperta di pertinenza, la parte variabile della tariffa è ridotta del 30%, nel caso in cui venga attuato nella medesima area scoperta il recupero della frazione umida e del verde con formazione di materia organica, riutilizzabile nella pratica agronomica (compostaggio), utilizzando idonea attrezzatura omologata o concimaia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, regolamentari e del codice civile.

B) Abitazioni a disposizione

- i. Sulla tariffa per le abitazioni tenute a disposizione dagli utenti non residenti e/o non dimoranti abituali (ad esempio: cittadini iscritti all'AIRE) per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, è applicata una riduzione del 30% sulla quota fissa. Tale riduzione viene concessa a condizione che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o di dimora abituale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato. Il soggetto obbligato deve produrre la documentazione idonea a comprovare il protrarsi dell'assenza (ad esempio tramite certificazione anagrafica, bollette e utenze a rete).
- ii. Per le abitazioni tenute a disposizione (cosiddette "seconde case" ad uso esclusivo del proprietario) dagli utenti domestici residenti, che abbiano dichiarato espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, la tariffa è dovuta nella misura pari alla sola quota fissa ridotta del 30%, rapportata a n. 1 occupanti, purché risultino predisposte all'uso e purché l'utente abbia provveduto alla restituzione dei contenitori forniti dal gestore del servizio. Qualora l'utente non abbia provveduto alla restituzione dei contenitori forniti dal gestore del servizio, la parte variabile della tariffa sarà commisurata all'effettiva quantità di rifiuti prodotti secondo le modalità di misurazione adottate, applicando la franchigia (espressa in litri) rapportata ad 1 (uno) occupante del nucleo familiare.
- iii. Per le abitazioni tenute a disposizione da utenze domestiche (unico componente) residenti o domiciliate stabilmente presso Istituti di cura che abbiano dichiarato espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, la tariffa è dovuta nella misura pari alla sola quota fissa ridotta del 30%, rapportata a n. 1 occupanti, purché risultino predisposte all'uso e purché l'utente abbia provveduto alla restituzione dei contenitori forniti dal gestore del servizio.

C) Utenze non domestiche con attività di durata inferiore a 183 giorni all'anno

- i. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte qualora siano adibiti ad uso non continuativo (periodo inferiore a 183 giorni all'anno), ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, è applicata una riduzione del 30% sulla quota fissa della tariffa. La riduzione si intende estesa anche alle attività stagionali esercitate da

Enti, Associazioni e Parrocchie e alle attività commerciali che, pur se autorizzate ad un'apertura annuale, di fatto esercitano per un periodo inferiore ai 183 giorni previa comunicazione da parte del Comune all'ente gestore delle attività interessate.

- ii. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte qualora siano adibiti ad uso stagionale e continuativo (periodo inferiore a 183 giorni all'anno), la tariffa è calcolata sulla base del periodo effettivo di esercizio dell'attività, su richiesta dell'utente, debitamente documentata dalla licenza/autorizzazione se infra annuale, o previa comunicazione da parte del Comune al gestore se l'autorizzazione all'esercizio prevede l'apertura annuale.
2. Le riduzioni tariffarie di cui ai commi precedenti sono applicate su specifica domanda da parte dei soggetti interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dal giorno di presentazione della domanda. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi qualora sussistano le medesime condizioni. Gli utenti sono altresì tenuti a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione di tali riduzioni, entro 60 giorni dalla data di variazione delle condizioni; in mancanza, il gestore del servizio provvede al recupero delle somme dovute a decorrere dalla data di concessione del beneficio, comprensive della maggiorazione per omessa comunicazione e degli interessi, come disciplinato ai successivi articoli 22 e 24. Il gestore del servizio può compiere tutti gli accertamenti opportuni, così come disposto al successivo art. 21.
 3. Alle scuole riconosciute paritarie e alle scuole non paritarie ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62, è riconosciuta una riduzione del 50% sul volume dei rifiuti conferiti ai sensi all'art. 9 comma 4.
 4. Gli immobili di proprietà o in uso al Comune per attività istituzionali (sede municipale, uffici decentrati, musei, biblioteche, scuole, palestre, centri polifunzionali, magazzini,....) sono esenti dalla tariffa.
 5. Gli immobili sedi di associazioni non aventi scopo di lucro sono esenti dalla tariffa per la parte fissa, ma sono assoggettati per la parte variabile.
 6. Il Consiglio di Bacino potrà approvare appositi regolamenti o delibere che prevedano eventuali riduzioni ed esenzioni per utenze che risultino in particolari situazioni.

Art. 14: Tariffa per le attività di agriturismo

Per le utenze non domestiche che esercitano attività agrituristica definite come tali dalla normativa vigente, è riconosciuta una riduzione della tariffa in percentuale sulla quota fissa della tariffa commisurata ai giorni di apertura previsti dal Piano Agrituristico così calcolata:

$$\text{Quota fissa} = \frac{\text{Quota fissa della tariffa} \times \text{numero di giorni di apertura previsti}}{365}$$

mentre la quota variabile della tariffa rimane calcolata in base agli effettivi conferimenti registrati.

7. Affinché possa applicarsi la riduzione di cui ai commi precedenti, l'utente dovrà presentare al gestore del servizio:
 - il Piano Agrituristico approvato dalla Provincia di Treviso;
 - la documentazione relativa ai rifiuti speciali derivanti da attività agricola smaltiti nell'anno precedente, entro il 15 gennaio dell'anno successivo o, in caso di nuova apertura, la convenzione stipulata con soggetto autorizzato entro i termini previsti dall'art. 17 comma 1 del presente regolamento.

Art. 15: Manifestazioni ed eventi

1. E' dovuta la tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedono occupazioni di impianti sportivi (stadio comunale, palasport e simili) o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. La tariffa è commisurata al servizio base reso in funzione della tipologia dei contenitori utilizzati e alla tipologia di stoviglie impiegate, nonché alla quantità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti.
3. Il Consiglio di Bacino approva annualmente la tariffa di cui sopra, individuando importi differenziati del servizio base al fine di incentivare l'adozione di comportamenti finalizzati alla riduzione del rifiuto secco non riciclabile (ad esempio, mediante il sostegno alle cosiddette "manifestazioni ecocompatibili"), nonché la corretta differenziazione dei rifiuti riciclabili da parte degli organizzatori di manifestazioni o eventi.
4. In caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti, la quantità di rifiuti conferita al servizio sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato; in mancanza anche di tali dati, verranno fatturati i costi di manifestazioni di pari entità.
5. Per tutte le manifestazioni e spettacoli viaggianti il gestore potrà richiedere il versamento di un importo pari ad almeno il doppio della tariffa specifica, quale acconto a copertura delle spese di gestione dei rifiuti prodotti da tali attività; a conclusione della manifestazione si procederà al conguaglio in relazione alle spese effettivamente sostenute. Il Comune, prima del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di tali manifestazioni, è tenuto a verificare l'attivazione dei servizi.
6. Nel caso di omessa attivazione del servizio di gestione dei rifiuti, previsto da parte degli organizzatori di manifestazioni o eventi, o di cessione dei rifiuti/materiali

differenziati ad altro soggetto, è comunque dovuta la tariffa pari al doppio del servizio base, come annualmente approvato dal Consiglio di Bacino.

7. La tariffa temporanea per la gestione dei rifiuti urbani o ad essi assimilati è applicata nei confronti di chiunque occupi ovvero conduca temporaneamente (meno di 183 giorni l'anno in modo anche non ricorrente), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico ovvero aree private gravate da servitù di passaggio, o aree private soggette a produzione di rifiuti urbani messe a disposizione della collettività da parte del proprietario.
8. La tariffa temporanea è commisurata alla tariffa annua calcolata in relazione alla superficie occupata, , nonché in base al numero ed al volume dei contenitori per la raccolta dei rifiuti dati in dotazione, per giorno di occupazione, divisa per 365 e maggiorata del 100%, moltiplicata per i giorni di occupazione, con un minimo imponibile di € 12,00 ad evento per occupazioni sporadiche e non ricorrenti, senza applicazione di alcuna riduzione o agevolazione, anche nel caso di occupazione di aree scoperte.
9. L'utente è tenuto a comunicare al gestore del servizio, prima dell'effettiva occupazione, tutti i dati necessari all'applicazione della tariffa temporanea, e ad effettuare il versamento della stessa secondo le modalità stabilite dallo stesso gestore del servizio.

Art. 16: Tariffa per attività mercatali

1. Le attività mercatali sono classificate in base all'attività merceologica come indicato nella tabella di cui all'allegato C alle categorie 16 e 29.
2. La tariffa delle utenze mercatali è parametrata sulla base del numero delle presenze annuali, della superficie occupata e della tipologia di attività tenuto conto del servizio di raccolta differenziata erogato e alle quantità di rifiuto raccolto.
3. La tariffa viene determinata annualmente con deliberazione di approvazione delle tariffe e riscossa dal gestore.
4. Il Comune è tenuto a fornire la banca dati delle attività mercatali su supporto informatico secondo il tracciato richiesto dal gestore, o cartaceo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

CAPO II

GESTIONE DELLA TARIFFA

Art. 17: Comunicazione

1. I soggetti di cui all'art. 4 hanno l'obbligo di richiedere l'attivazione e la cessazione del servizio, comunicando al gestore del servizio stesso l'inizio e la cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree tariffabili, nonché la variazione degli elementi che determinano la tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, delle superfici e/o della destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, ecc.), entro i 60 giorni successivi al loro verificarsi.
2. Le comunicazioni devono in ogni caso contenere:
 - a) i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, ...) del soggetto che la presenta;
 - b) la qualità (occupante, conduttore, o rappresentante legale, amministratore) del soggetto che la presenta;
 - c) l'indicazione della denominazione, dello scopo sociale o istituzionale, del codice fiscale o della partita iva, del codice Istat dell'attività, nonché della sede principale, legale o effettiva e di ogni unità locale a disposizione per le utenze non domestiche
 - d) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciate e le loro ripartizioni interne;
 - e) il numero effettivo degli occupanti l'abitazione, se residenti nel Comune, ovvero i dati identificativi, se non residenti;
 - f) la data di inizio o di cessazione dell'occupazione o della conduzione, ovvero la data di inizio della variazione degli elementi che determinano la tariffa;
 - g) i dati identificativi dell'eventuale subentrante in caso di cessazione;
 - h) la data di presentazione della comunicazione.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite fax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento o nella data di inoltro della posta elettronica certificata.
4. Le comunicazioni originarie hanno effetto dal giorno nel corso del quale ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione e durata fino al giorno in cui è cessata l'occupazione o

la conduzione, con contestuale riconsegna del contenitore. Esse sono efficaci anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa restano invariate.

5. Le variazioni intervenute nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tariffa (modificazioni del numero dei componenti il nucleo familiare, delle superfici imponibili e/o della destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, ecc.), che perdurino per un periodo superiore ai 183 giorni, hanno effetto dal giorno di inizio delle variazioni stesse, se comunicate nei termini di cui al comma 1, in caso contrario dal 1° gennaio dell'anno successivo, salva l'applicazione delle penalità previste al comma 4 dell'art. 23.
6. Il gestore dei servizi comuni degli edifici in multiproprietà e dei centri commerciali, direzionali ed artigianali integrati, nonché l'amministratore di condominio, devono presentare al gestore del servizio rifiuti, entro il termine di cui al comma 1, comunicazione per i locali e le aree di uso comune e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione o conduzione, l'elenco degli occupanti o conduttori dei locali e delle aree, sia di uso esclusivo che comune.
7. L'Ufficio Anagrafe del Comune, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafiche o di variazione di residenza, deve informare i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della tariffa.

Art. 18: Banche dati

1. Per l'applicazione della tariffa, sono utilizzati i dati e gli elementi in possesso del gestore del servizio al 31.12.2014 e/o provenienti dagli archivi comunali, sia informatici che cartacei, utilizzati ai fini del tributo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché ogni altro dato utile alla corretta applicazione della tariffa così come prevista dal presente regolamento.
2. In ogni caso, il gestore del servizio ha tempo 2 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento, per adeguare e verificare le banche dati alle norme del presente regolamento, per quanto concerne la determinazione delle superfici tariffabili e la dotazione dei contenitori in possesso delle utenze.

Art. 19: Riscossione

1. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani provvede alla riscossione della tariffa, secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
2. Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro i termini indicati nel documento di addebito. Il documento di addebito deve essere strutturato in modo da permettere una semplice, chiara e trasparente lettura dei dati da parte dell'utente e dovrà contenere l'indirizzo e il numero di telefono dello sportello informazioni.

3. Il gestore emetterà di norma una fattura di acconto in base alle tariffe deliberate dall'assemblea per quell'anno.
4. La fattura sarà pagata in due rate aventi scadenza rispettivamente 30 e 90 giorni dalla data di spedizione della fattura.
5. Il gestore emetterà una fattura di consuntivo l'anno successivo all'anno solare di riferimento. Il consuntivo sarà determinato tenendo conto delle variazioni intervenute nel corso del periodo di riferimento che comportino modifiche nella tariffa da applicare nonché del totale dei litri effettivamente rilevati dalle letture strumentali per ogni singola utenza, integrati con i minimi di conferimento di cui allegato B.
6. La fattura di consuntivo sarà pagata in un'unica rata avente scadenza 30 giorni dalla data di spedizione della fattura.
7. Al fine della riduzione dei costi, il gestore potrà emettere un unico documento contenente il consuntivo dell'anno precedente e l'addebito dell'acconto dell'anno di riferimento. In tal caso la fattura sarà pagata in due rate aventi scadenza rispettivamente 30 e 90 giorni dalla data di spedizione della fattura.
8. Non vengono emessi documenti di importo compreso tra - €. 2,00 (importo a credito) e €. 2,00 (importo a debito).
9. Le fatture aventi importo totale inferiore rispettivamente a:
 - a) 50,00 €. per le utenze domestiche
 - b) 350,00 €. per le utenze non domesticheavranno un'unica scadenza 30 giorni dalla data di spedizione della fattura.
10. Le fatture con importi a pagare fino a €. 10,00 vengono inviate all'utenza, ma il debito verrà riportato nella successiva fattura, fatto salvo il caso di cessazione dell'utenza.
11. Nel caso in cui il conguaglio risultasse a favore dell'utenza questo verrà riportato a credito nella successiva fattura. Nel caso di utenze cessate la somma verrà rimborsata dal gestore.
12. Nel caso in cui per l'anno solare di riferimento l'assemblea non abbia provveduto all'approvazione delle tariffe di cui al comma 3, il gestore potrà emettere la fattura avvalendosi delle tariffe approvate per l'anno precedente.
13. Nel caso in cui la fattura inviata all'utente risultasse inesatta per errori o per mancate comunicazioni da parte del medesimo, che comportano la riemissione o la rispedizione della fattura all'utente, il pagamento dell'importo dovuto sarà previsto in un'unica rata e dovrà essere effettuato a 30 giorni dalla data di rispedizione della fattura qualora la nuova emissione sia successiva alle scadenze indicate nella precedente fattura.

Art. 20: Riscossione coatta

1. In caso di mancato o parziale pagamento della tariffa entro i termini stabiliti, il gestore provvederà al recupero coatto delle somme dovute, maggiorate degli interessi di cui all'art. 24, delle spese di recupero del credito e delle successive occorrenze.
2. Per tardivo pagamento si intende quello effettuato entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza indicata nel documento di addebito, oltre i 30 giorni il pagamento si considera omesso.
3. La riscossione coatta della tariffa è effettuata direttamente dal gestore del servizio integrato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 446/1997, mediante notifica di apposita ingiunzione di pagamento come previsto dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
4. L'ingiunzione di pagamento, esecutiva di diritto ai sensi dell'art. 229 del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, deve essere sottoscritta e notificata, anche a mezzo lettera raccomandata a.r., direttamente dal gestore, il quale provvederà a nominare al suo interno un responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 al quale sono attribuite tutte le ulteriori attività necessarie per la riscossione coatta della tariffa e dei relativi accessori.
5. L'ingiunzione di cui ai commi precedenti deve contenere le indicazioni:
 - della tariffa dovuta;
 - degli atti di riscossione anche stragiudiziale eventualmente posti in essere in precedenza;
 - degli interessi dovuti, delle eventuali sanzioni, e delle spese per il recupero coatto;
 - del termine entro cui deve avvenire il pagamento;
 - del termine entro cui l'atto può essere impugnato e dell'autorità avanti alla quale è proponibile l'impugnazione;
 - del responsabile del procedimento nominato dal gestore.
6. In caso di mancato pagamento nei termini di cui all'ingiunzione, il gestore procederà all'esecuzione forzata sui beni del debitore, anche avvalendosi degli strumenti di cui alla L. 22 novembre 2002, n. 265, ovvero comunque a mente degli artt. 474 e seguenti del codice di procedura civile, nel rispetto dei termini di prescrizione di cui agli artt. 2946 e seguenti del codice civile.
7. Resta impregiudicata al gestore, nel rispetto della disciplina vigente, il porre in essere il recupero coatto mediante decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile.

8. Prima di procedere al recupero coatto, è data facoltà al gestore di valutare l'opportunità e la convenienza di procedere con modalità stragiudiziali al recupero delle somme dovute, ovvero di addivenire a transazione debitamente motivata su crediti di incerta riscossione
9. Una volta intrapresa l'azione di recupero della tariffa, al gestore è data facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza di continuare l'azione intrapresa.

Art. 21: Controllo

1. Il gestore del servizio svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa, nonché controlla i dati comunicati ai sensi del precedente art. 17.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, il gestore del servizio effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune. A tal fine, i competenti uffici comunali sono tenuti a comunicare al gestore del servizio, le variazioni anagrafiche della popolazione residente (nascite, decessi, variazioni di residenza e domicilio, l'esatta composizione dei nuclei familiari, iscrizioni, cessazioni e cambi via), nonché tutte le altre variazioni riguardanti i locali e le aree interessate (ampliamento, ristrutturazione, licenze commerciali e simili).
3. In caso di riscontro di omesso o parziale comunicazione ai sensi del precedente art. 17 il gestore del servizio intraprende le azioni necessarie per la regolarizzazione dell'utenza e per il recupero delle somme dovute dalla stessa. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione presentandosi presso gli uffici competenti esibendo regolare denuncia di iscrizione/cessazione/variazione o inviando lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comporteranno l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Qualora l'utente non risponda alla comunicazione di cui sopra entro il termine di 30 giorni, il gestore provvederà ad inviare tramite posta raccomandata la comunicazione contenente gli elementi che determinano l'addebito della tariffa all'utenza e il termine entro il quale presentare eventuali contestazioni. Decorsi tali termini, il gestore del servizio procede emettendo documento di addebito in base agli elementi indicati nel successivo comma 5.
4. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il gestore del servizio ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni ha facoltà di:
 - a) invitare gli occupanti e/o i conduttori dei locali e delle aree interessate ad esibire o trasmettere atti e documenti (es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, planimetrie catastali dei locali e delle aree occupate), ed a presentarsi presso l'ufficio per fornire chiarimenti ovvero rispondere a questionari relativi a fatti, atti e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento a dette richieste, qualora sia necessario verificare elementi rilevanti per l'applicazione della tariffa (superfici o

destinazione d'uso), personale dipendente del gestore del servizio, su apposita autorizzazione comunale e previo avviso da comunicare all'utente almeno cinque giorni prima della verifica, sono deputati, muniti di tesserino di riconoscimento, ad accedere ai locali ed alle aree interessate alla verifica stessa;

b) utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune e, previo accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete; richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.

5. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 22: Abbuoni e rimborsi

1. La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono ovvero al rimborso dell'importo pagato a valere per il periodo compreso dal giorno successivo a quello indicato nella comunicazione di cessazione, ove debitamente documentata, ovvero dal giorno successivo a quello di presentazione della comunicazione di cessazione, e l'ultimo giorno documentalmente addebitato.

2. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella stessa misura del tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali dalla data del pagamento ovvero, in caso di errore non imputabile al gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.

3. In caso di emissione di nota di accredito oltre un anno dalla data della relativa fattura, per motivi non dipendenti dal gestore ed a seguito di richiesta motivata da parte dell'utente, il gestore provvede all'eventuale rimborso della tariffa per l'importo imponibile non dovuto, al netto dell'IVA.

4. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il gestore del servizio dispone lo storno dell'importo all'atto dei successivi addebiti, ovvero la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

Art. 23: Violazioni e penalità

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui all'articolo 17, il gestore del servizio determina in via presuntiva le superfici occupate o condotte e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione o la conduzione in

base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, il gestore del servizio si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'articolo 21.

2. In caso di riscontro di omessa, tardiva, infedele od incompleta comunicazione, ovvero di tardivo, parziale o omesso versamento il gestore del servizio, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, emette atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente alle maggiorazioni ed agli interessi moratori così come stabilito al successivo comma 4 ed all'articolo 24 del presente regolamento.
3. Gli atti di cui al comma precedente, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili alla tariffa e la loro destinazione d'uso, i periodi tariffati, la tariffa applicata unitamente alle spese, alle maggiorazioni ed interessi richiesti, e le norme regolamentari e/o legislative violate.
4. Il gestore del servizio irroga le seguenti maggiorazioni una-tantum, oltre la tariffa dovuta, a titolo di risarcimento per danno finanziario e rimborso spese ed oneri di controllo dell'ufficio:
 - a) €. 150,00 in caso di omessa comunicazione di occupazione, di conduzione, o di variazione degli elementi determinanti la tariffa;
 - b) €. 50,00 in caso di tardiva comunicazione di occupazione, di conduzione, o di variazione degli elementi determinanti la tariffa, se perviene spontaneamente entro un anno dalla data di cui all'art. 17;
 - c) €. 75,00 in caso di infedele, inesatta, od incompleta comunicazione di occupazione, di conduzione, o di variazione degli elementi determinanti la tariffa;
 - d) €. 20,00 in caso di contestazione per gli inserimenti d'ufficio, effettuata oltre un anno dalla data di emissione delle fatture e che comporti un rimborso delle stesse, come previsto dall'art. 21 comma 3.
 - e) se vengono rinvenuti rifiuti a lato del contenitore, è addebitato il costo di un doppio svuotamento.

Art. 24: Interessi moratori

1. Per omesso o parziale pagamento, il gestore del servizio provvederà ad addebitare sugli importi dovuti, gli interessi moratori calcolati su base giornaliera in misura del tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali. In caso di ritardato pagamento la maggiorazione sarà di 2 punti percentuali.

Art. 25: Trattamento dati

1. L'acquisizione di informazioni relative agli utenti è un processo indispensabile per l'applicazione della tariffa.

2. Il trattamento dei dati viene effettuato dal gestore della tariffa o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente. Tali soggetti sono obbligati alla garanzia della tutela della riservatezza dei dati trattati attraverso la non divulgazione verso l'esterno dei dati stessi.

Art. 26: Contenzioso

1. In materia di contenzioso riguardante sia il pagamento della tariffa, sia l'irrogazione delle maggiorazioni, delle spese e degli interessi sarà adita l'Autorità competente.

CAPO III

ENTRATA IN VIGORE, RINVIO ED ADEGUAMENTI LEGISLATIVI

Art. 27: Entrata in vigore, rinvio ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2015.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (dal comma 639 al comma 728) e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni, e ad ogni altra norma applicabile in materia.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 704, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 n. 147 del 27/12/2013 e s.m.e.i., è abrogato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 2014.
4. Rimangono valide, nei limiti in cui risultano compatibili con la nuova disciplina tariffaria, e fino alla modificazione delle condizioni relative ai requisiti, le comunicazioni e dichiarazioni rese ai sensi del previgente regolamento del Consorzio Igiene del Territorio per l'applicazione della TIA, TARES e TARI.

Art. 28: Regime transitorio

1. Per i Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino "Sinistra Piave" che non adottino il sistema di raccolta porta a porta spinto verranno applicate per l'anno 2015, in fase transitoria, le tariffe approvate per l'anno 2014, determinate sulla base del previgente regolamento del Consorzio Igiene del Territorio; in tale fattispecie, il presente regolamento viene applicato per la parte compatibile.

Art. 29: Adeguamenti normativi

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa deve intendersi immediatamente ed automaticamente recepita nel presente regolamento nelle more dell'adozione degli atti di adeguamento.

Allegato A

TABELLA CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE						
Numero occupanti	1	2	3	4	5	6 o più

Allegato B

TABELLA MINIMI DI CONFERIMENTO PER UTENZE DOMESTICHE		
<i>Numero componenti dell'utenza</i>	<i>N° svuotamenti minimi (da 120 lt)</i>	<i>Volumetria annua conferimenti minimi (lt)</i>
1	2	240
2	3	360
3	4	480
4	5	600
5	6	720
6 e più componenti	7	840

Allegato C

CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE	
N°	Tipologia di attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, palestre
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi, parchi divertimenti
5	Stabilimenti balneari, stazioni, aero porti e aree di sosta camper
6	Esposizioni autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti
10	Ospedali e case di cura
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli-ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie, mense aziendali
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, spacci aziendali
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di genere misti
29	Banchi di mercato, generi alimentari
30	Discoteche, night club, sale giochi



Regolamento per la disciplina della Tariffa Corrispettiva

Assemblea del 2 luglio 2015



Riferimenti normativi

Il comma 1 bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, prevede che:

“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”.



Riferimenti normativi

L'art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012 prevede tra i diversi compiti del Consiglio di Bacino:

.....- omissis

e) la determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Assemblea del 2 luglio 2015



Riferimenti normativi

Il comma 668 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 così recita:


“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Assemblea del 2 luglio 2015



Nei Comuni del bacino Sinistra Piave è attivo un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti basato sul numero di svuotamenti dei contenitori del secco non riciclabile

Assemblea del 2 luglio 2015



**CONSIGLIO DI BACINO
SINISTRA PIAVE**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TARIFFA CORRISPETTIVA DEL
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI URBANI**

(ai sensi dell'art. 1 comma 668 della legge 27 dicembre 2014, n. 147)

Approvato con deliberazione
dell'Assemblea
del Consiglio di Bacino Sinistra Piave
n. _____ del _____

Conegliano, giugno 2015



SOMMARIO

SOMMARIO	1
CAPO I	2
PRESUPPOSTO, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA	2
Art. 1: Oggetto del regolamento	2
Art. 2: Presupposto e ambito di applicazione della tariffa	2
Art. 3: Definizioni	3
Art. 4: Soggetti passivi	6
Art. 5: Obbligazione tariffaria	8
Art. 6: Articolazione e commisurazione della tariffa	9
Art. 7: Determinazione della tariffa per le utenze domestiche	10
Art. 8: Utenze domestiche: numero di persone occupanti i locali	10
Art. 9: Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche	11
Art. 10: Utenze non domestiche: locali ed aree tariffabili	12
Art. 11: Classificazione delle utenze non domestiche	13
Art. 12: Esclusioni ed esenzioni	13
Art. 13: Riduzioni ed agevolazioni	14
Art. 14: Tariffa per le attività di agriturismo	16
Art. 15: Manifestazioni ed eventi	17
Art. 16: Tariffa per attività mercatali	18
CAPO II	19
GESTIONE DELLA TARIFFA	19
Art. 17: Comunicazione	19
Art. 18: Banche dati	20
Art. 19: Riscossione	20
Art. 20: Riscossione coatta	22
Art. 21: Controllo	23
Art. 22: Abbuoni e rimborsi	24
Art. 23: Violazioni e penali	24
Art. 24: Interessi moratori	25
Art. 25: Trattamento dati	25
Art. 26: Contenzioso	26
CAPO III	26
ENTRATA IN VIGORE, RINVIO ED ADEGUAMENTI LEGISLATIVI	26
Art. 27: Entrata in vigore, rinvio ed abrogazioni	26
Art. 28: Regime transitorio	27
Art. 29: Adeguamenti normativi	27
Allegato A	28
Allegato B	28
Allegato C	29



Il regolamento definisce:

L'ambito di applicazione

I soggetti passivi

Le modalità di applicazione per le utenze domestiche e non domestiche

Esclusioni, esenzioni, riduzioni ed agevolazioni

Assemblea del 2 luglio 2015



Struttura del Regolamento:

Il Regolamento, nel presupposto ed ambito di applicazione della tariffa, riprende quanto disposto dalla normativa (L. n. 147/2013) in continuità con il precedente regolamento del Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio.

SOMMARIO

SOMMARIO	1
CAPO I	2
PRESUPPOSTO, AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ED ELEMENTI DELLA TARIFFA	2
Art. 1: Oggetto del regolamento	2
Art. 2: Presupposto e ambito di applicazione della tariffa	2
Art. 3: Definizioni	3
Art. 4: Soggetti passivi	6
Art. 5: Obbligazione tariffaria	8

Assemblea del 2 luglio 2015

Modifiche rispetto al regolamento consortile

Art. 6: Articolazione e commisurazione della tariffa 9

Art. 7: Determinazione della tariffa per le utenze domestiche 10

Come presentato nella Conferenza dei Sindaci del 18 giugno scorso, per le **UTENZE DOMESTICHE:** la modalità di calcolo della **parte fissa** della tariffa è definita per il 50% dei costi fissi in funzione dell'utenza attivata e per il restante 50% commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare.

Per la **parte variabile** la tariffa è commisurata in base al numero degli svuotamenti del bidone del secco non riciclabile (con applicazione di un numero di svuotamenti minimi fissati in funzione dei componenti il nucleo familiare).



Assemblea del 2 luglio 2015



Modifiche rispetto al regolamento consortile

Art. 9: Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche

11

UTENZE NON DOMESTICHE (U.N.D.) -> attività produttive, commerciali e di servizi

La determinazione della tariffa supera la classificazione delle utenze in base alla categoria merceologica e viene legata alla componente dimensionale e di servizio in base ai contenitori consegnati.

Assemblea del 2 luglio 2015

Modifiche rispetto al regolamento consortile


Art. 9: Determinazione della tariffa per le utenze non domestic

11

PARTE FISSA:

A) COMPONENTE DIMENSIONALE: le utenze non domestic vengono classificate in base alla superficie catastale (senza esenzioni e/o riduzioni per tipologia di rifiuti prodotti) in 5 classi di superficie:

Classe di superficie	Superficie	
	da m ²	a m ²
1	1	100
2	101	250
3	251	750
4	751	2.000
5	maggiore di 2.000	



Assemblea del 2 luglio 2015

Modifiche rispetto al regolamento consortile

Art. 9: Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche

11

PARTE FISSA:

B) COMPONENTE DI SERVIZIO: viene determinato un costo annuo parametrato al volume e tipologia di rifiuto moltiplicato per il numero di contenitori consegnati all'utenza (viene individuata una dotazione minima obbligatoria -> n.1 bidone da 120 lt per il secco non riciclabile)



Assemblea del 2 luglio 2015

Modifiche rispetto al regolamento consortile

Art. 9: Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche 11

PARTE VARIABILE:

La tariffa è determinata :

A) in base al volume dei contenitori del secco e degli svuotamenti dello stesso effettuati nel corso dell'anno;



Assemblea del 2 luglio 2015



Modifiche rispetto al regolamento consortile

Art. 9: Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche

11

B) in base al numero e volume dei contenitori della raccolta differenziata (umido, carta, plastica/lattine e vetro) consegnati tenuto conto della frequenza standard di raccolta (bisettimanale umido, quindicinale per carta e plastica/ lattine, mensile per vetro)



Assemblea del 2 luglio 2015



Modifiche rispetto al regolamento consortile

Art. 10: Utenze non domestiche: locali ed aree tariffabili

12

Comma 3: La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è rilevata dalla planimetria catastale aggiornata e completa dell'utenza occupata o, in mancanza di questa, dalla visura catastale che dovrà essere presentata dal soggetto passivo.

Assemblea del 2 luglio 2015



Modifiche rispetto al regolamento consortile

Art. 10: Utenze non domestiche: locali ed aree tariffabili

12

Comma 5: Le utenze non domestiche per le quali il gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la componente dimensionale della parte fissa determinata ai sensi dell'art. 9 comma 3 con riferimento alla Classe 1 di superficie.


Assemblea del 2 luglio 2015



Modifiche rispetto al regolamento consortile

Art. 13: Riduzioni ed agevolazioni

14



A) Compostaggio domestico

Riduzione del 30% della parte variabile della tariffa per tutte le utenze domestiche del Bacino (SOLO SU ESPLICITA COMUNICAZIONE DELL'UTENTE)

Assemblea del 2 luglio 2015




Rimangono inalterate per le utenze domestiche:

Art. 13: Riduzioni ed agevolazioni

14

B) Abitazioni a disposizione



di utenti non residenti e/o non dimoranti abituali (ad esempio: cittadini iscritti all'AIRE) per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:

riduzione del 30% sulla quota fissa

Assemblea del 2 luglio 2015



Rimangono inalterate per le utenze domestiche:

Art. 13: Riduzioni ed agevolazioni

14

B) Abitazioni a disposizione

ovvero le cosiddette “secondo case” ad uso esclusivo del proprietario, utente domestico già residente nel Comune, che abbia dichiarato espressamente di non voler cedere l’immobile in locazione o comodato:

riduzione del 30% sulla quota fissa

Assemblea del 2 luglio 2015



Rimangono inalterate per le utenze domestiche:

Art. 13: Riduzioni ed agevolazioni

14

B) Abitazioni a disposizione

abitazioni tenute a disposizione da utenze domestiche (unico componente) residenti o domiciliati stabilmente presso Istituti di cura che abbiano dichiarato espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato:

riduzione del 30% sulla quota fissa

Assemblea del 2 luglio 2015



Rimangono inalterate per le utenze non domestiche:

Art. 13: Riduzioni ed agevolazioni

14

Attività stagionali

riduzione del 30% sulla quota fissa

Assemblea del 2 luglio 2015



Rimangono inalterate per le utenze non domestiche:

Art. 13: Riduzioni ed agevolazioni

14

Scuole riconosciute paritarie e alle scuole non paritarie ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62:

riduzione del 50% sulla quota variabile

Assemblea del 2 luglio 2015



Modifiche rispetto al regolamento consortile

Art. 13: Riduzioni ed agevolazioni

14

Immobili di proprietà o in uso al Comune per attività istituzionali (sede municipale, uffici decentrati, musei, biblioteche, scuole, palestre, centri polifunzionali, magazzini,....)

Sono esenti dalla tariffa

Assemblea del 2 luglio 2015



Modifiche rispetto al regolamento consortile

Art. 13: Riduzioni ed agevolazioni

14

Immobili sedi di associazioni non aventi scopo di lucro:

Sono esenti dalla tariffa per la parte fissa

Assemblea del 2 luglio 2015



Rimangono inalterate per le utenze non domestiche:

Art. 14: Tariffa per le attività di agriturismo

16

Attività di agriturismo:

**riduzione della tariffa in percentuale sulla quota
fissa della tariffa commisurata ai giorni di
apertura previsti dal Piano Agrituristico**

Assemblea del 2 luglio 2015



Grazie per l'attenzione

Assemblea del 2 luglio 2015

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Gianpaolo Vallardi



Il Direttore
F.to Ing. Piergiorgio Tonon

N.ro 79 Reg. Pubb.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Direttore del Consiglio di bacino "Sinistra Piave" che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line inserito nel sito consortile www.bacinetv1.it il giorno 06.08.2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Copia cartacea della stessa viene affissa all'Albo consortile presso la sede dell'Ente.

Li, 06.08.2015



Il Direttore
F.to Ing. Piergiorgio Tonon

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Consiglio di Bacino e che nei suoi confronti non sono intervenuti reclami od osservazioni nel periodo di pubblicazione, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA.

Li,



Il Direttore
Ing. Piergiorgio Tonon

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 06.08.2015



Il Direttore
Ing. Piergiorgio Tonon